

Standard di Electrolux Group sulle Condizioni di Lavoro del Fornitore

Si prega di notare che il presente documento è una traduzione del testo originale in inglese dello Supplier Workplace Standard. La traduzione è fornita esclusivamente a scopo informativo. In caso di discrepanze, farà fede il testo originale in lingua inglese.

1. Scopo

Electrolux Group vanta una lunga tradizione nell'offrire condizioni di lavoro sicure e salubri, nel tutelare l'ambiente, nel prendersi cura dei propri dipendenti e delle comunità in cui opera.

A fondamento di questi impegni si collocano la *Politica sulle Condizioni di Lavoro* e lo *Standard sulle Condizioni di Lavoro del Fornitore*, che definiscono gli standard minimi accettabili in materia di salute, sicurezza, ambiente, lavoro e diritti umani, in tutti i Paesi in cui Electrolux Group è presente.

La *Politica di Electrolux Group sulle Condizioni di Lavoro* e lo *Standard sulle Condizioni di Lavoro del Fornitore* si basano su trattati e accordi riconosciuti a livello internazionale, tra cui le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), le *Linee guida OCSE per le imprese multinazionali*, la *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* e il *Global Compact delle Nazioni Unite*.

2. Dichiarazione della politica di Electrolux Group

Electrolux Group si impegna a essere un datore di lavoro responsabile e un'azienda con un forte senso civico, offrendo prodotti e soluzioni che contribuiscono concretamente al miglioramento della vita delle persone in tutto il mondo. Tutte le nostre attività, inclusi acquisti, produzione, distribuzione e vendita, devono essere condotte nel rispetto dei diritti umani, della salute e sicurezza delle persone, e dell'ambiente.

Questo impegno comprende il rispetto e il sostegno dei diritti del lavoro sanciti dalla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), nonché dei diritti umani più ampi definiti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

Il nostro approccio si fonda sul miglioramento continuo, con la sostenibilità come elemento centrale in tutte le nostre attività.

Lo *Standard di Electrolux Group sulle Condizioni di Lavoro del Fornitore* (di seguito indicato con "lo Standard") e la *Direttiva sulle Condizioni di Lavoro* (di seguito indicata con "la Direttiva") riflettono la nostra ambizione di essere un'azienda responsabile e rispondono alle aspettative dei nostri stakeholder.

3. Ambito di applicazione e implementazione

Lo Standard si applica a tutti i fornitori di Electrolux Group, ai quali è richiesta la piena conformità. Gli stessi requisiti si applicano anche alle attività di Electrolux Group, come indicato nella *Politica sulle Condizioni di Lavoro*. Qualsiasi modifica alla Politica deve essere riportata anche nello *Standard sulle Condizioni di Lavoro del Fornitore*, per garantirne l'allineamento.

È responsabilità della direzione del fornitore implementare lo Standard e garantirne la conformità. Tale responsabilità include anche la formazione regolare e adeguata dei dipendenti. I dipendenti dei fornitori sono tenuti ad agire in conformità con quanto previsto dallo Standard.

Electrolux Group è responsabile dell'inclusione dei requisiti dello Standard nei termini della relazione commerciale, nonché dell'informazione e formazione dei fornitori in merito allo Standard e del monitoraggio del rispetto dei requisiti.

4. Definizioni

La *Direttiva sulle Condizioni di Lavoro di Electrolux Group* chiarisce e definisce i requisiti stabiliti dalla *Politica sulle Condizioni di Lavoro di Electrolux Group* e dallo *Standard sulle Condizioni di Lavoro del Fornitore*.

Questo Standard sostituisce il precedente Codice di Condotta di Electrolux Group nell'Ambiente di Lavoro.

5. Aspettative sui fornitori

5.1 Leggi e regolamenti

Tutti i fornitori di Electrolux Group sono tenuti a operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti pertinenti, applicabili alle proprie attività e occupazioni nei Paesi in cui operano.

5.2 Fornitori

È responsabilità del fornitore richiedere ai propri fornitori di rispettare le disposizioni contenute nello Standard e nella Direttiva.

Su richiesta, il fornitore deve essere in grado di fornire a Electrolux Group l'elenco completo dei propri fornitori e dimostrare che questi abbiano ricevuto e compreso pienamente lo *Standard sulle Condizioni di Lavoro del Fornitore*.

I fornitori devono garantire che l'approvvigionamento di materiali utilizzati in prodotti, componenti o parti destinati a Electrolux Group non contribuisca, direttamente o indirettamente, alla violazione dei diritti umani in aree colpite da conflitti o considerate ad alto rischio.

5.3 Corruzione, tangenti ed etica aziendale

Electrolux Group non tollera alcuna forma di corruzione, tangenti o pratiche aziendali non etiche. Nessuna unità, fornitore o dipendente del Gruppo è in alcun modo autorizzato ad offrire, donare, richiedere o accettare tangenti o altri benefici impropri.

5.4 Lavoro minorile

Il lavoro minorile non è tollerato, in nessuna sua forma. A meno che la legislazione locale non prescriva un limite di età più elevato, non dovrà essere assunta alcuna persona di età inferiore a quella prevista per il completamento della scuola dell'obbligo oppure a 15 anni.

Nel caso dei minori autorizzati, la direzione ha la responsabilità di provvedere affinché le condizioni e l'orario di lavoro, nonché la retribuzione, siano adeguati alla loro età, in conformità alle leggi locali vigenti.

Qualora venga riscontrata la presenza di un minore impiegato in attività legate alla produzione di prodotti o componenti Electrolux Group, è necessario agire nel miglior interesse del minore, adottando tutte le misure correttive necessarie per tutelarne o migliorarne la condizione sociale.

5.5 Lavoro forzato

Il lavoro coatto, involontario o forzato non è tollerato, in nessuna sua forma. È incluso il lavoro vincolato, coatto e il lavoro penitenziario non approvato, nonché le altre forme di lavoro che non rispettino la volontà o la libera scelta della persona.

5.6 Disposizioni in materia di sicurezza

Le pratiche in materia di sicurezza devono essere attuate nel pieno rispetto dei diritti umani e della normativa vigente. L'uso della forza deve essere evitato nella massima misura possibile.

5.7 Salute e sicurezza

A tutti i dipendenti dei fornitori deve essere assicurato un ambiente di lavoro salubre e sicuro e, laddove applicabile, strutture residenziali salubri e sicure, i cui requisiti dovranno soddisfare come minimo quelli previsti dalla legislazione locale. L'unità è tenuta a mettere in atto le azioni appropriate a prevenire e gestire potenziali incidenti e malattie professionali.

5.8 Non discriminazione

Electrolux Group riconosce e rispetta la diversità e le differenze culturali. Tutti i dipendenti dei fornitori devono essere trattati esclusivamente in base alle loro competenze e qualifiche, in ogni fase del rapporto di lavoro, inclusi: assunzione, promozione, retribuzione, accesso a benefici, formazione, cessazione e risoluzione del rapporto di lavoro.

5.9 Molestie e abusi

Nessun dipendente del fornitore deve essere fatto oggetto di molestie o di maltrattamenti fisici, sessuali, psicologici o verbali, né di intimidazioni o abusi.

5.10 Azioni disciplinari e segnalazioni

Le azioni disciplinari devono essere applicate in modo equo e rispettoso della dignità dei dipendenti del fornitore. È vietata qualsiasi forma di punizione corporale. Devono essere adottate misure disciplinari progressive. I dipendenti del fornitore sono incoraggiati e tenuti a segnalare eventuali problemi o violazioni del presente Standard, senza timore di ritorsioni o conseguenze negative.

5.11 Ore di lavoro

Electrolux Group riconosce l'importanza di garantire un adeguato equilibrio tra lavoro e tempo libero. Ai dipendenti del fornitore non può essere chiesto, come regola, di lavorare più di 48 ore settimanali, in una settimana lavorativa standard, oppure più di 60 ore (comprese le ore di straordinario) in un'intera settimana lavorativa.

Salvo circostanze aziendali straordinarie, ogni lavoratore ha diritto ad almeno un giorno di riposo ogni sette giorni.

5.12 Retribuzione

Le retribuzioni, compresi gli straordinari ed i benefici, devono essere pari o superiori al livello prescritto dalla legislazione applicabile. Electrolux Group incoraggia a prendere in considerazione il costo necessario per fare fronte alle necessità dei lavoratori del fornitore e delle rispettive famiglie nel momento in cui si stabiliscono i livelli delle retribuzioni.

5.13 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

I dipendenti del fornitore sono liberi di esercitare il loro diritto legale di costituire organizzazioni che rappresentano i loro interessi, di associarsi oppure di astenersi dall'associazione a tali organizzazioni. Nessun dipendente deve essere sottoposto ad intimidazioni o molestie nel suo pacifico esercizio di tali diritti.

I datore di lavoro deve rispettare il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva.

5.14 Gestione dell'ambiente

Tutti i fornitori devono operare in conformità alla normativa ambientale vigente e ai requisiti stabiliti da Electrolux Group in materia. Deve essere adottato un sistema di gestione ambientale volto al miglioramento continuo degli standard e delle performance ambientali dell'unità. Ciascuna unità è tenuta a identificare gli aspetti ambientali pertinenti e a implementare le azioni necessarie per gestirli in modo efficace, inclusi il consumo delle risorse, le emissioni, le sostanze chimiche e i rifiuti.

5.15 Monitoraggio e conformità

La direzione del fornitore è responsabile del monitoraggio regolare e documentato, nonché della verifica della conformità al presente Standard da parte della propria unità. È inoltre tenuta a conservare una documentazione adeguata che dimostri la conformità da parte dei propri fornitori.

Come condizione per intrattenere rapporti commerciali con Electrolux Group, i fornitori devono autorizzare Electrolux Group e i suoi rappresentanti designati (incluse terze parti) ad effettuare verifiche, comprese interviste confidenziali ai lavoratori.

5.16 Violazioni e non conformità con lo standard

I dipendenti e i responsabili del fornitore che violano lo Standard possono essere soggetti a provvedimenti disciplinari, definiti dalla direzione del fornitore.

I fornitori che non rispettano lo Standard possono essere soggetti alla risoluzione del contratto con Electrolux Group, in base alla gravità dei fatti e alle circostanze specifiche.

5.17 Come segnalare le violazioni

I dipendenti dei fornitori sono incoraggiati e tenuti a segnalare eventuali casi di non conformità.

Le violazioni del presente Standard possono essere comunicate attraverso i meccanismi di segnalazione messi a disposizione dal fornitore. Chi effettua una segnalazione deve avere, nei limiti consentiti dalla legge, la possibilità di rimanere anonimo.

Le violazioni possono essere segnalate anche attraverso la Electrolux Group SpeakUp Line (<https://www.electroluxgroup.com/en/report-a-concern-41951/>).

Il fornitore deve adottare una politica contro le ritorsioni e garantire che nessun dipendente che abbia segnalato in buona fede una possibile violazione dello Standard subisca conseguenze negative sul lavoro.

6. Ulteriori consigli

Per domande relative allo Standard, è possibile contattare il team Acquisti di Electrolux Group.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.electroluxgroup.com

Codice di Condotta Electrolux Group
Politica Electrolux Group sulle Condizioni di Lavoro
Direttiva Electrolux Group sulle Condizioni di Lavoro
Politica ambientale del Group Electrolux
Elenco Electrolux Group dei materiali soggetti a restrizioni

Ulteriori riferimenti:

Linee guida dell'OCSE destinate alle Imprese Multinazionali
ISO14001
ISO26000
ISO45001
SA8000
Global Compact delle Nazioni Unite
Carta internazionale dei diritti dell'uomo
Principi guida su impresa e diritti umani delle Nazioni Unite
Diritti dei minori e principi delle imprese
Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'ILO
Convenzioni ILO:

- C1, Convenzione sulle ore di lavoro (industria), 1919
- C29, Convenzione sul lavoro forzato, 1930
- C87, Convenzione sulla libertà di associazione e sulla protezione del diritto di organizzazione, 1948
- C98, Convenzione sul diritto di organizzazione e negoziazione collettiva, 1949
- C100, Convenzione sull'equa retribuzione, 1951
- C105, Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957
- C111, Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958
- C131, Convenzione sulla determinazione dei compensi minimi, 1970
- C138, Convenzione sull'età minima, 1973
- C182, Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999